



# COMUNE DI MINEO

Provincia di Catania  
Piazza Buglio n. 40 - 95044 -

ORDINANZA N. 10

Prot. n. 3581 del 21 MAR. 2016

## "CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO"

ooOOoo

### IL SINDACO

#### VISTO:

- il comma 5° dell'art. 12 della Legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all' A.S.P. la localizzazione dei materiali contenenti amianto presenti all'interno di strutture e/o nei suoli;
- l'art.10 della citata legge prevede al comma 1° l'adozione da parte delle regioni di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera L), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. e che, in conformità al comma 1° dell'art. 12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;
- l'art. 12 al comma 1°, del D.P.R. 08/08/94 "Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che indica le procedure del censimento mentre al comma 2, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;
- il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n.257;

**DATO ATTO** che il comma 5 dell'art. 12 della Legge n. 257/1992 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle A.S.L. la presenza di amianto fioccatato o in matrice friabile presenti negli edifici;

**CONSIDERATO** che il censimento dei siti con presenza di amianto è indispensabile affinché, in conformità al comma 1 dell'art. 12 della Legge n. 257/1992, le A.S.L. effettuino analisi del rivestimento degli edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali e degli Uffici Tecnici degli Enti Locali;

**RITENUTO** necessario provvedere al censimento di tutti gli immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;

**CONSIDERATO:**

- che la parte quarta del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- che il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (comma 2 art. 12 del D.P.R. 08/08/1994);
- altresì, che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;

**VISTA** la L.R. n° 10 del 29/04/2014 " Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto"

**ATTESO** che l'art. 5 comma 3 della suddetta L.R. 10/2014 prevede che tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a darne comunicazione all'A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.

**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 3 comma 1 della LR 10/14 l'Ente locale è parte attiva, insieme ai singoli rami di Amministrazione Regionale, dell'A.R.P.A., delle Aziende del Servizio sanitario regionale, coordinandosi con l'Ufficio Amianto con sede al Dipartimento regionale della protezione civile;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 29/07/2004, n. 248;

**CONSIDERATO** altresì che si ritiene necessario e urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica e che, nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari;

Per i superiori motivi,

**ORDINA**

A tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, di provvedere, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza:

- ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo dell'apposito modello fornito dal Comune e disponibile presso il Servizio Ambiente di questo Ente o scaricabile all'indirizzo internet <http://www.comune.mineo.ct.it>; la scheda, debitamente compilata dal proprietario, dall'amministratore o dal legale rappresentante/dirigente dell'immobile e/o dei locali e la valutazione del rischio, corredata di certificato di analisi e monitoraggio ambientale che va trasmessa, in originale o copia conforme, al Comune entro il termine anzidetto;

- a provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dai D.M. 06/06/1994, e precisamente:
  - a) a redigere una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza;
  - b) a fornire le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi, compreso il nome della figura designata con compiti di controllo dei materiali contenenti amianto di cui al paragrafo 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- 1) integro non suscettibile di danneggiamento (non è necessario un intervento di bonifica);
- 2) integro suscettibile di danneggiamento (dovrà essere attuato un intervento di bonifica entro il termine perentorio di anni due dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto);
- 3) danneggiato: in tale caso la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, andrà attuata immediatamente, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'A.S.P. territorialmente competente.

### **AVVERTE**

che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:

- coloro già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto, mediante Ordinanze o Diffide o Segnalazioni;
- coloro che, a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione del rischio amianto in data non antecedente all'01/01/2012, potranno trasmettere la scheda di censimento, debitamente compilata, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all'Ente);
- chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune, può presentare segnalazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale.

### **AVVERTE INOLTRE**

che, per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 ad € 5.164,57, ai sensi della Legge n. 257/1992, art. 15, comma 4; l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come per legge, ai sensi dell'art. 347 c.p.p..

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa dovrà inoltre essere :

1. affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici;
2. trasmessa alla A.S.P. di Catania Dipartimento di Prevenzione ([urp@aspct.it](mailto:urp@aspct.it));
3. all'A.R.P.A. Sicilia ([arpa@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpa@pec.arpa.sicilia.it));
4. al Dipartimento Regionale di Protezione Civile ([dipartimento.protezione.civile@certmail.refione.sicilia.it](mailto:dipartimento.protezione.civile@certmail.refione.sicilia.it));

5. alla Polizia Municipale del Comune di Mineo  
( [domenico.caccamo@comune.mineo.ct.it](mailto:domenico.caccamo@comune.mineo.ct.it) );
6. alla locale Stazione dei Carabinieri  
( [stct414940@carabinieri.it](mailto:stct414940@carabinieri.it) )
7. al distaccamento dei Vigili del Fuoco  
( [com.catania@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.catania@cert.vigilfuoco.it) );
8. al distaccamento del Corpo Forestale Regionale  
( [comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it](mailto:comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it) );
9. al Responsabile Area Servizi al Territorio  
( [marcello.zampino@comune.mineo.ct.it](mailto:marcello.zampino@comune.mineo.ct.it) ).

**E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E DI FARE OSSERVARE LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE ORDINANZA.**

### INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Catania entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, entro 60 (sessanta) giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

I destinatari del provvedimento possono altresì, in caso di gravità ed urgenza, proporre ai sensi dell'art. 21 comma 8 della Legge 06/12/1971 n. 1034, separata istanza al Presidente del T.A.R. per chiedere la disposizione di misure cautelari provvisorie.

Si rende noto che è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente o all'U.T.C. nei giorni di ricevimento al pubblico:

- Martedì e Venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e Giovedì dalle ore 16 alle ore 18.

Dalla Casa Comunale, 18 MAR. 2016

L'ISTRUTTORE TECNICO  
(Geon. Renato Baudianza)



IL SINDACO  
Avv. Anna Aloisi